



Confservizi

S T A T U T O

Approvato dall'Assemblea del 15 novembre 2005

INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI ASSOCIATIVI

Art. 1	Costituzione, denominazione e sede	pag. 3
Art. 2	Disposizioni fondamentali	pag. 3
Art. 3	Rappresentanza, Ruolo e Funzioni Confederali	pag. 4
Art. 4	Struttura operativa	pag. 4

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 5	Associati	pag. 5
Art. 6	Obblighi degli associati	pag. 5
Art. 7	Contributi associativi	pag. 5
Art. 8	Sanzioni	pag. 6
Art. 9	Cessazione dall'adesione	pag. 6

TITOLO III ORGANI

Art. 10	Organi Confederali	pag. 7
Art. 11	Assemblea	pag. 7
Art. 12	Convocazione dell'Assemblea	pag. 8
Art. 13	Validità dell'Assemblea e votazioni	pag. 8
Art. 14	Ufficio di Presidenza dell'Assemblea	pag. 8
Art. 15	Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 9
Art. 16	Consiglio Direttivo	pag. 9
Art. 17	Attribuzioni del Consiglio Direttivo	pag. 10
Art. 18	Riunioni della Giunta esecutiva	pag. 10
Art. 19	Giunta esecutiva – Attribuzioni	pag. 11
Art. 20	Presidente	pag. 11
Art. 21	Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 11
Art. 22	Direttore	pag. 12

TITOLO IV FEDERAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

Art. 23	Costituzione ed organizzazione	pag. 12
---------	--------------------------------	---------

TITOLO V ASSOCIAZIONI REGIONALI

Art. 24	Costituzione ed organizzazione	pag. 13
---------	--------------------------------	---------

TITOLO VI PATRIMONIO, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 25	Patrimonio	pag. 14
Art. 26	Gestione economica e finanziaria	pag. 14
Art. 27	Bilanci di previsione e di esercizio	pag. 14

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28	Modificazione statutarie	pag. 15
Art. 29	Scioglimento della Confservizi	pag. 15
Art. 30	Applicazione dello Statuto	pag. 15
Art. 31	Adeguamento delle disposizioni statutarie	pag. 15

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI ASSOCIATIVI

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. E' costituita, con sede in Roma, la Confederazione Nazionale dei Servizi, in forma abbreviata Confservizi, con un ruolo di rappresentanza rivolta a tutti i soggetti gestori di servizi di interesse generale.
2. Nella gestione dei servizi di cui al comma precedente l'azione della Confservizi è orientata al perseguimento di obiettivi di qualità, universalità e rispetto della persona e dell'ambiente, garantendo al contempo la massima economicità ed efficienza.
3. La Confservizi aderisce alle Associazioni europee dei gestori dei servizi di interesse generale e in quella sede rappresenta gli Associati e ne tutela i loro legittimi interessi.

Art. 2

(Disposizioni fondamentali)

1. Il Sistema Associativo Confservizi:
 - a) si articola in:
 - Confederazione nazionale
 - Federazioni nazionali
 - Associazioni Regionali
 - b) valorizza l'apporto del comparto dei servizi di interesse generale nella definizione delle politiche di sviluppo territoriale e del Paese;
 - c) associa e rappresenta i soggetti di proprietà pubblica, privata e mista che assicurano ai cittadini ed alle imprese i servizi di interesse generale.
2. La rappresentanza è esercitata dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali, dalle Associazioni regionali nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Le Federazioni nazionali sono organizzazioni di primo livello. Ad esse spettano le funzioni di rappresentanza settoriale dei soggetti loro aderenti a livello nazionale e comunitario.
4. Le Associazioni regionali sono organizzazioni orizzontali di primo livello operanti sul territorio. Ad esse è attribuita una funzione di supporto istituzionale e territoriale nei confronti dei soggetti gestori di servizi di interesse generale, con compiti e funzioni di coordinamento e di rappresentanza dei propri associati a livello regionale.
5. In ogni regione, tra gli associati dello stesso settore, sono costituiti i coordinamenti settoriali quali articolazioni delle Federazioni nazionali e delle Associazioni regionali, i cui responsabili si coordineranno con gli Organi dirigenti delle medesime Federazioni ed Associazioni nelle modalità previste dagli Statuti di esse. Il loro obiettivo è quello di assicurare la più ampia ed attiva partecipazione degli associati alla vita del sistema associativo e di contribuire alla elaborazione delle politiche ed al successo delle iniziative delle Federazioni nazionali e delle Associazioni regionali. Eventuali deroghe sono previste dal Regolamento.

6. I soggetti gestori possono rivolgere istanza di adesione all'Associazione regionale territoriale e/o alla Federazione nazionale. L'adesione attiva contestualmente l'iscrizione all'altra struttura di primo livello.

Art. 3 **(Rappresentanza, Ruolo e Funzioni Confederali)**

1. La Confservizi, quale organizzazione di secondo livello, è costituita dalle Federazioni nazionali, dalle Associazioni regionali e le rappresenta. La Confservizi, al fine di armonizzare l'azione delle diverse articolazioni del sistema associativo, ha la responsabilità:
- a. dell'indirizzo strategico generale e della promozione del sistema associativo e dei valori ai quali si ispira;
 - b. di intervenire – facendo pesare il potenziale valore aggiunto dell'intero sistema associativo – su tutte le problematiche del Paese e della politica economica e sociale, sostenendo il metodo della concertazione e partecipandovi attivamente;
 - c. di elaborare politiche e proposte di ordine generale, di rappresentarle e sostenerle ai livelli nazionale ed europeo con particolare riferimento:
 - al ruolo dei servizi di interesse generale quale soggetto dello sviluppo economico e sociale del Paese e condizione per la qualità della vita dei cittadini;
 - alle attività legislative e normative relative ai servizi di interesse generale ed alla conseguente attività di rappresentanza a livello di Unione Europea e a livello nazionale; rafforzando la sua presenza all'interno di CEEP e presso gli Uffici dell'Unione Europea ed il Coordinamento con le attività delle singole Federazioni;
 - alle iniziative di promozione del sistema dei servizi di interesse generale italiani all'estero ed alla collaborazione per favorire l'evoluzione della normativa anche come preconditione per facilitare la presenza del sistema Italia;
 - alle problematiche relative alle politiche dei redditi in tutte le sue espressioni, alle politiche economico/industriali e dei sistemi infrastrutturali, alle politiche del lavoro e del Welfare.
 - d. di coordinare le politiche nazionali di settore che per la loro rilevanza coinvolgono gli interessi generali del Sistema Associativo Confservizi;
 - e. di armonizzare le politiche generali delle Associazioni Regionali;
 - f. di rappresentare gli associati nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e nella stipulazione di accordi propedeutici al ruolo ed all'attività del Sistema Associativo con le Confederazioni Sindacali, Imprenditoriali, Ambientaliste e Consumereste.
2. La Confservizi, le Federazioni Nazionali e le Associazioni Regionali, per lo sviluppo della loro iniziativa e la realizzazione dei loro obiettivi politico-programmatici, ricercano un costante e dinamico rapporto con le Regioni e con le organizzazioni rappresentative nazionali e regionali degli Enti Locali.

Art. 4 **(Struttura operativa)**

1. La Confservizi, le Federazioni nazionali e le Associazioni regionali ispirano la propria azione a criteri di efficienza, con l'eliminazione di sovrapposizioni di funzioni ed impostano

programmi di attività finalizzati a definiti obiettivi, ai quali commisurano le proprie prestazioni e il livello di risorse necessario;

2. A questo fine Confservizi – per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 3 – opererà attraverso un assetto funzionale – organizzativo, integrato con quello delle Federazioni nazionali, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento. Con la stessa caratteristica possono essere istituiti soggetti di promozione e gestione di specifiche attività operative e di studi e ricerca.
3. Per agevolare l’attuazione degli indirizzi di cui ai precedenti commi, è attivata la “Commissione dei Direttori”, composta dai direttori delle Federazioni nazionali e delle Associazioni regionali, coordinata dal Direttore della Confservizi.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5 (Associati)

1. La Confservizi è costituita dalle Federazioni nazionali e dalle Associazioni regionali.
2. L’adesione e l’eventuale costituzione di nuove Federazioni nazionali e Associazioni regionali è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Confederale.

Art. 6 (Obblighi degli associati)

1. L’adesione alla Confservizi comporta l’accettazione del presente Statuto e in particolare l’adempimento dei seguenti obblighi:
 - a) l’osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi confederali;
 - b) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Confservizi;
 - c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che la Confservizi ritenga utili ai fini del conseguimento dei propri scopi in forme compatibili con gli interessi degli associati;
 - d) la corresponsione del contributo associativo definito dagli Organi Dirigenti competenti, ai tre livelli del sistema associativo.

Art. 7 (Contributi associativi)

1. Il contributo associativo annuo deve essere versato dagli associati nei tempi e nell’importo determinati dall’Assemblea sulla base del bilancio di previsione, su proposta del Consiglio direttivo.
2. Gli associati sono tenuti al finanziamento ordinario del sistema sulla base di parametri determinati in modo unitario dalle tre articolazioni del sistema Confservizi.

3. Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non compensabile.
4. L'approvazione del bilancio dei tre soggetti che compongono il sistema, rende esigibile il contributo associativo, verso gli associati, da parte del soggetto/soggetti autorizzato/i alla gestione delle entrate. Il versamento dei contributi associativi da parte dei singoli Associati alle Federazioni nazionali, alle Associazioni Regionali e alla Confservizi, avverrà con le modalità operative che verranno definite da un apposito Regolamento.

Art. 8 (Sanzioni)

1. Le Federazioni nazionali e le Associazioni Regionali che si rendono inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea e alle riunioni degli Organi dirigenti confederali di cui fanno parte;
 - b) sospensione del diritto alla prestazione dei servizi istituzionali e di supporto della Confservizi.
2. Nel caso di ritardato pagamento dei contributi di cui all'articolo 6, sono dovuti gli interessi legali nella misura di legge.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono obbligatoriamente applicate in alternativa o anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva, in relazione alla gravità dell'inadempimento.
4. Trascorso inutilmente un anno dalla data di decisione della sanzione, il socio inadempiente – previa decisione dell'Assemblea che decide a maggioranza qualificata – può essere espulso dal Sistema Associativo Confservizi.

Art. 9 (Cessazione dall'adesione)

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, l'adesione alla Confservizi cessa per:
 - a) recesso, anche nel caso in cui l'associato dissenta dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea. In tale caso, il recesso deve essere comunicato entro e non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si intende recedere, con conseguente corresponsione delle quote associative per il residuo periodo. L'efficacia del recesso diventa operativa dal 1° gennaio successivo e fino a tale data l'associato usufruirà dei benefici connessi alla partecipazione all'associazione;
 - b) esclusione, per inosservanza degli obblighi statutari o per gravi motivi che rendano incompatibile l'appartenenza alla Confservizi.
2. L'esclusione è proposta dalla Giunta esecutiva ed è deliberata dal Consiglio Direttivo col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, viste le controdeduzioni scritte richieste all'associato. Le stesse devono pervenire alla Confservizi, entro trenta giorni dalla contestazione formulata dal suo Presidente. Contro l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo.
3. Salvo il caso di diversa statuizione del Consiglio direttivo, l'esclusione non esonera dal versamento dei contributi stabiliti per l'anno solare in corso.

TITOLO III

ORGANI

Art. 10 (Organi Confederali)

1. Sono organi della Confservizi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Giunta esecutiva;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Le indennità, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese ai componenti gli organi dirigenti ed esecutivi sono determinati da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.
3. In caso di decadenza dall'incarico ricoperto nella Federazione Nazionale o nella Associazione Regionale il componente del Consiglio direttivo cessa immediatamente dalla carica ed è sostituito dal Consiglio stesso per cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.
4. La sostituzione dell'amministratore decaduto dalla carica viene effettuata dall'Assemblea nel caso si tratti del Presidente della Confservizi o di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e ad esse, di norma, si può essere rieletti una volta sola.
6. Alle cariche degli Organi Statutari della Confservizi, delle Federazioni Nazionali e delle Associazioni Regionali possono accedere gli Amministratori delle Aziende e degli Enti associati qualificati tali dai loro rispettivi Statuti.

Art. 11 (Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da 170 delegati, espressi per una metà dalle Federazioni e per l'altra metà dalle Associazioni regionali, secondo criteri di proporzionalità contributiva definiti dal Regolamento.
2. Le Assemblee delle Federazioni e delle Associazioni regionali nominano ogni anno, ciascuno per la sua parte, i delegati secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. Ogni delegato può essere portatore, oltre alla propria, di un numero massimo di due deleghe.
4. Le spese per la partecipazione dei delegati all'Assemblea sono a carico degli associati di appartenenza.

5. I membri in carica del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, laddove non siano indicati tra i delegati di cui al comma 2, partecipano con diritto di parola all'Assemblea.

Art. 12
(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di giugno e dicembre e, in via straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Federazioni aderenti o da almeno sei Associazioni regionali.
2. L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima dal Presidente con lettera raccomandata, o tramite fax, o posta elettronica certificata, inviati ai delegati, nei quali saranno indicati luogo, giorno e ora della riunione, gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In caso d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata con le stesse modalità di cui al comma precedente, almeno otto giorni prima.

Art. 13
(Validità dell'Assemblea e votazioni)

1. L'Assemblea è validamente costituita quando i delegati presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti spettanti complessivamente agli associati.
2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando i delegati presenti dispongono di almeno un terzo dei voti assembleari.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, non computando gli astenuti.
4. Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie eccetto lo scioglimento della Confservizi, sono in ogni caso adottate, rispettivamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli associati e con il voto favorevole dei tre quarti degli stessi.
5. Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, salvo che per la nomina del presidente e nel caso in cui almeno un quinto dei delegati richieda il voto segreto.
6. La nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti può effettuarsi per alzata di mano, purché non vi si opponga più di un quinto dei delegati.

Art. 14
(Ufficio di Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è aperta dal Presidente della Confservizi o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. L'Assemblea nomina al proprio interno:
 - a) un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario;
 - b) una Commissione composta da tre delegati per la verifica delle deleghe;
 - c) tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

3. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario o, qualora siano previste modifiche statutarie, da un notaio. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal notaio, quando ne sia prevista la presenza, dovrà essere inviato in copia agli associati, entro trenta giorni dalla riunione dell'organo.

Art. 15
(Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea costituisce il massimo organo di Confservizi; essa ha la responsabilità dell'indirizzo strategico e stabilisce a tali fini le direttive e gli orientamenti per l'azione nei propri settori di attività.
2. In particolare, oltre a quelli attribuiti dalle disposizioni del presente Statuto, competono all'Assemblea i seguenti compiti:
 - a) l'elezione, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea, del Presidente della Confservizi; nel caso in cui alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
 - b) l'elezione del Consiglio direttivo;
 - c) l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e del bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno seguente;
 - d) le modificazioni dello Statuto;
 - e) la determinazione, su proposta del Consiglio direttivo, dei contributi dovuti dagli associati alla Confservizi;
 - f) la determinazione del fondo di sviluppo delle Associazioni regionali, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo;
 - g) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - h) lo scioglimento della Confservizi, con maggioranza qualificata pari a quattro quinti dei voti spettanti, la conseguente nomina di tre liquidatori e la determinazione dei loro poteri.

Art. 16
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a) dal Presidente della Confservizi;
 - b) da venticinque membri scelti tra Presidenti, Vice Presidenti e membri di Giunta delle Federazioni Nazionali secondo criteri di proporzionalità contributiva definiti dal Regolamento;
 - c) da venticinque membri scelti tra i Presidenti, Vice Presidenti o Membri di Giunta delle Associazioni Regionali secondo criteri di proporzionalità contributiva definiti dal Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta a bimestre e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o di un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o tramite fax, spediti almeno dieci giorni prima con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente con preavviso di cinque giorni.

4. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano i componenti della Giunta Esecutiva, con diritto di voto.
5. I membri del Consiglio direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, da comunicare per iscritto al Presidente della Confservizi, decadono dalla carica ed il Consiglio stesso provvederà alla loro sostituzione con altri membri indicati dalle Organizzazioni di provenienza dei decaduti.

Art. 17
(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

1. Al Consiglio Direttivo, oltre a quelli attribuiti dalle disposizioni del presente Statuto, spettano i seguenti compiti:
 - a) la nomina della Giunta Esecutiva, composta da un minimo di 8 a un massimo di 10 persone, individuate tra i componenti il Consiglio Direttivo;
 - b) l'attribuzione, su proposta del Presidente, degli incarichi operativi ai Componenti la Giunta Esecutiva e la designazione, tra gli stessi di due Vice Presidenti;
 - c) la deliberazione delle proposte di bilancio di previsione e di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) l'esame delle modifiche statutarie proposte dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei suoi componenti o da una Federazione o da due Associazioni regionali, da sottoporre all'Assemblea;
 - e) la definizione, in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, delle linee programmatiche dell'attività della Confservizi;
 - f) la nomina, su proposta del Presidente, del Direttore;
 - g) la ripartizione del fondo di sviluppo alle Associazioni regionali secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea;
 - h) la fissazione delle modalità per la gestione economico-finanziaria;
 - i) l'assunzione, la promozione ed il licenziamento del personale di livello dirigenziale;
 - j) la costituzione di commissioni di lavoro permanenti o per progetti, che supportino l'elaborazione delle politiche associative, la relativa definizione dei compiti e la nomina dei componenti;
 - k) la nomina dei rappresentanti della Confservizi presso Enti ed Organizzazioni;
 - l) la deliberazione su ogni materia di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione.

Art. 18
(Riunioni della Giunta esecutiva)

1. La Giunta si riunisce di norma una volta al mese e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.
2. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente con lettera raccomandata o tramite fax o e-mail, spediti almeno cinque giorni prima con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente con preavviso di tre giorni.

Art. 19
(Giunta esecutiva - Attribuzioni)

1. Alla Giunta esecutiva spettano tutte le competenze non espressamente attribuite dal presente Statuto all'Assemblea ed al Consiglio direttivo.
2. In particolare, la Giunta esecutiva:
 - a) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - b) propone il bilancio di previsione e quello di esercizio;
 - c) elabora proposte di modifiche statutarie da presentare al Consiglio direttivo e all'Assemblea;
 - d) segue l'attività degli associati al fine di dare un armonico indirizzo all'azione della Confservizi;
 - e) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione delle problematiche relative alle materie economiche, giuridiche, finanziarie, sindacali, previdenziali e dell'istruzione professionale;
 - f) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - g) determina, sentito il Direttore, l'organico dei dipendenti della Confservizi e delibera l'assunzione e il licenziamento del personale non dirigente.

Art. 20
(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale della Confservizi, oltre a quella legale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
2. In particolare il Presidente:
 - a) provvede all'attuazione delle deliberazioni degli organi;
 - b) adotta i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività;
 - c) convoca gli organi e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
 - d) esercita, in caso d'urgenza, i poteri della Giunta, salvo riferire alla sua prima riunione;
 - e) può aprire, utilizzare e chiudere conti correnti bancari e postali intestati alla Confservizi, chiedere ed utilizzare linee di credito presso banche per conto e nell'interesse della stessa, negoziare titoli, concludere contratti, costituire in pegno titoli od altri valori di proprietà della Confservizi a fronte di operazioni di credito e può conferire delega per l'effettuazione di tutte le suddette operazioni al Direttore;
 - f) propone l'attribuzione di incarichi specifici ai componenti la Giunta esecutiva;
 - g) designa il Vice Presidente vicario.
3. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21
(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al Ruolo dei Revisori Contabili e non devono ricoprire cariche esecutive in nessuna struttura del sistema associativo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria e presenta all'Assemblea la relazione annuale sul conto consuntivo.

3. Nella prima riunione, il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente.
4. I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea; il Presidente del Collegio prende parte anche alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, senza diritto di voto.
5. I Revisori dei Conti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento o di decadenza.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno dal suo insediamento.

Art. 22
(Direttore)

1. Agli uffici della Confservizi è preposto un Direttore che, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il rapporto è regolato da contratto a termine di durata pari alla permanenza in carica della Giunta esecutiva.
2. Il Direttore cura il buon andamento degli uffici ed ha la responsabilità del personale, del funzionamento e della gestione delle attività associative. Le modalità vengono stabilite da apposite norme regolamentari approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

FEDERAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

Art. 23
(Costituzione ed organizzazione)

1. La Confservizi promuove lo sviluppo delle Federazioni nazionali di settore.
2. Le Federazioni nazionali di settore sono dotate di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
3. Le Federazioni nazionali di settore attuano le proprie finalità statutarie in raccordo con gli indirizzi politici ed il coordinamento della Confservizi.
4. Alle Federazioni nazionali, nell'ambito dei settori di competenza, competono:
 - a) la rappresentanza ed i servizi sulle tematiche e le pratiche della contrattazione collettiva di lavoro;
 - b) la rappresentanza di settore nazionale ed internazionale;
 - c) la fornitura di servizi specifici;
 - d) lobbying settoriale;
 - e) il presidio legislativo e normativo di settore;
 - f) il rapporto con Autorità di regolazione dei settori specifici e della concorrenza;

- g) la diffusione dell'innovazione.
5. Le Federazioni nazionali possono operare per processi di integrazione della struttura e di aggregazione tra più Federazioni, per rispondere alle esigenze degli associati.

TITOLO V

ASSOCIAZIONI REGIONALI

Art. 24

(Costituzione ed organizzazione)

1. La Confservizi – con il concorso delle Federazioni Nazionali – anche in relazione ai nuovi compiti assunti dalle Regioni in materia di servizi di interesse generale, promuove la costituzione e lo sviluppo delle Associazioni regionali su tutto il territorio nazionale.
2. Le Associazioni regionali sono dotate di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.
3. Alle Associazioni regionali compete:
 - a) l'attività di rappresentanza, promozione e tutela degli interessi del comparto e delle imprese associate attraverso processi di relazione politico-istituzionale, legislativo-normativa, tecnico-operativa con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni aventi sfera d'azione sul territorio regionale;
 - b) il raccordo e l'integrazione a livello regionale/territoriale, attraverso coordinamenti settoriali, delle politiche e degli obiettivi dei diversi settori dei servizi di interesse generale;
 - c) il concorso alla creazione e allo sviluppo di sistemi economico-sociali territoriali in grado di competere nell'economia globale e per garantire contesti economico-produttivi utili allo sviluppo dell'iniziativa delle imprese di gestione dei servizi di interesse generale;
 - d) le iniziative di supporto alla promozione, trasformazione e sviluppo del settore e delle aziende di gestione dei servizi di interesse generale.
4. Le Associazioni regionali attuano le proprie finalità statutarie in raccordo con gli indirizzi politici e il coordinamento della Confservizi e delle Federazioni nazionali.
5. Le Associazioni regionali possono, per ragioni di opportunità organizzativa, coordinare, nelle forme e modi che non siano in contrasto con il presente statuto, la propria attività con quella di altre Associazioni regionali.
6. Nelle regioni in cui per il loro numero limitato non è possibile costituire un'Associazione regionale, i soggetti gestori dei servizi di interesse generale possono essere associati alla Associazione regionale di altra regione contermina. In questi casi l'Associazione sarà interregionale.

TITOLO VI

PATRIMONIO, BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

Art. 25 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Confservizi è costituito:
 - a) dalle quote di ammissione;
 - b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari.

Art. 26 (Gestione economica e finanziaria)

1. Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività si provvede con le seguenti entrate:
 - a) contributi annuali ordinari;
 - b) avanzi della gestione annuale non trasferiti a patrimonio;
 - c) eventuali contributi straordinari.
2. L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio.
3. Durante la vita dell'Associazione, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 27 (Bilanci di previsione e di esercizio)

1. Le proposte concernenti i bilanci di previsione e di esercizio, corredati dalle relazioni della Giunta esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti, in quest'ultimo caso limitatamente al bilancio d'esercizio, sono inviate agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. Gli schemi dei bilanci di previsione e di esercizio, dopo la deliberazione da parte del Consiglio direttivo, sono trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. Con apposito regolamento proposto dalla Giunta Esecutiva ed approvato dal Consiglio Direttivo vengono definite le modalità delle linee comuni di bilancio tra i tre momenti associativi e della stesura del bilancio consolidato dell'intero sistema associativo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 (Modificazioni statutarie)

1. Le modificazioni dello Statuto, salvo diversa statuizione, entrano in vigore immediatamente.
2. Il Presidente della Confservizi è tenuto a dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli associati, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa.

Art. 29 (Scioglimento della Confservizi)

1. Lo scioglimento della Confservizi è deliberato dall'Assemblea con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 14, comma 2, lettera h).
2. Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 30 (Applicazione dello Statuto)

1. In sede di applicazione del presente Statuto si terrà conto delle disposizioni attuative che verranno definite da apposito Regolamento.

Art. 31 (Adeguamento delle disposizioni statutarie)

1. La scadenza per l'adeguamento degli Statuti delle Federazioni Nazionali e delle Associazioni Regionali viene fissata al 31 dicembre 2005 e comunque nel corso della prima Assemblea utile.